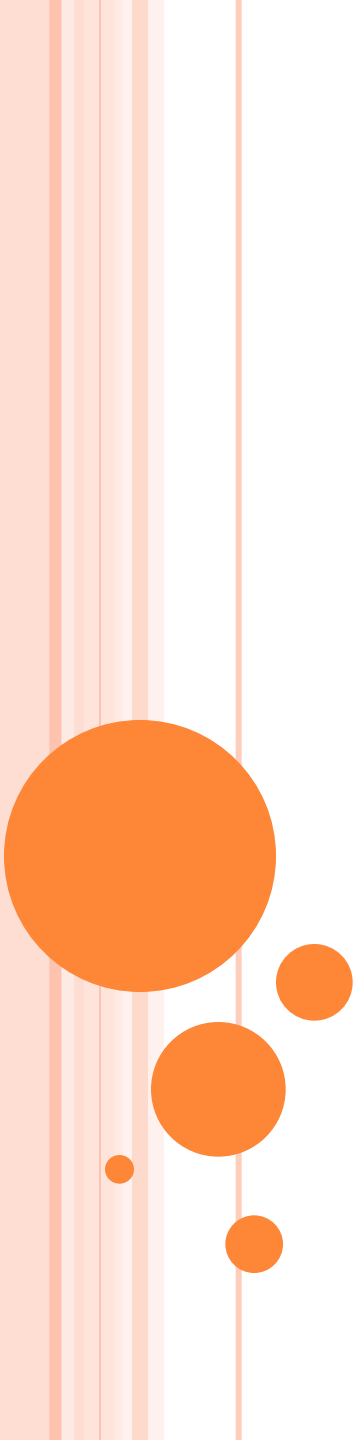




MEZZI ORDINARI E STRAORDINARI: LA PROPORZIONALITÀ TERAPEUTICA

IL CONCETTO DI SALUTE

- la salute della persona si configura come un equilibrio dinamico (nella limitatezza umana), un equilibrio che deve essere continuamente ricostruito
 - definizione di “salute” prodotta dall'OMS, nel 1946:
“lo stato di completo benessere corporeo, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattia e di infermità”
 - Quando si parla di pieno benessere fisico, psichico e sociale non si deve intendere la singola pienezza di ognuna di tali componenti, ma la loro pienezza globalmente intesa. “La salute è una totalità superiore alla somma delle parti. Ogni sua componente può essere variamente deficitaria, ma è lo *star bene* nel suo complesso quello che conta” (S. Leone)



LA SALUTE: ASPETTI ETICI

- la salute costituisce un bene di grande importanza per la persona
- lo "star bene", il poter contare sulla *sana* capacità espressiva delle proprie risorse umane (biofisiche, psichiche e spirituali), facilita l'uomo nell'attuazione della propria individualità
- tuttavia, la salute, in quanto bene *per* la persona, non possiede un valore assoluto ma è un bene relativo
- l'impegno per la tutela della vita umana costituisce il primo passo ed il fondamento stesso di ogni sforzo per sostenere e promuovere il bene della salute (qualità della vita)



MEZZI ORDINARI E STRAORDINARI

○ **mezzi *ordinari***

- ragionevole speranza di beneficio
- mezzi di uso comune
- mezzi di facile reperimento ed impiego, assenza di significativi aggravii per il paziente
- moralmente ***obbligatori***



○ **mezzi *straordinari***

- non sono in grado (o non sono più in grado) di procurare un reale e significativo beneficio al paziente
- comportano per il paziente un aggravio proporzionatamente grave
 - sforzo, dolore fisico, costi eccessivi, paura, ecc...

- **leciti**, ma **facoltativi**

- possono divenire **obbligatorî**

- quando rappresentano l'unico modo che la persona ha per adempiere altri doveri più gravi, come quelli di pietà, di carità o di giustizia



UNA PROPOSTA DI SCHEMA VALUTATIVO (CALIPARI)

- la "valutazione etica" va riferita propriamente all'*uso in situazione* di un mezzo di sostegno vitale, non al mezzo in quanto tale, considerato in se stesso
- alla luce di molti fattori (oggettivi e soggettivi)
- in un costante dialogo tra medico e paziente
 - né paternalismo medico, né "autonomismo"
 - in ogni caso, la responsabilità ultima del giudizio etico è del paziente (o di chi lo rappresenta legittimamente)
 - naturalmente, anche il medico deve obbedire alla propria coscienza, senza violare la libertà del paziente



LA PROPOSTA DI UN NUOVO QUADRO DI VALUTAZIONE (M. CALIPARI)

- I fase:
 - valutazione dei fattori oggettivi (di natura medico-tecnica)
- II fase:
 - valutazione dei fattori soggettivi (di natura personale)
- III fase:
 - giudizio di sintesi + decisione operativa moralmente adeguata



VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ: I FASE

- Riguarda la valutazione oggettiva:
 - elementi di carattere tecnico-medico
 - ad opera del personale medico e sanitario
- “*proporzionalità o sproporzionalità*” di un mezzo di conservazione della vita:
 - adeguatezza o inadeguatezza "tecnico-medica" del suo uso, in relazione al raggiungimento di un determinato obiettivo di salute o di sostegno vitale per il paziente

L'uso di un certo mezzo di sostegno vitale è da ritenersi "proporzionato", nella misura (e fino al momento) in cui si dimostra *adeguato*, nella data situazione clinica, al raggiungimento di un determinato obiettivo di salute o di sostegno vitale



- raggiungimento di un determinato obiettivo medico (di salute o di sostegno vitale) = «efficacia»
- distinzione tra:
 - **efficacia medica** (gli effetti salutari oggettivi che l'impiego di un mezzo di sostegno vitale produce, in rapporto ad un preciso obiettivo medico)
 - **efficacia globale** (ottenimento di effetti salutari che risultino essere realmente significativi per la vita del paziente, secondo la sua valutazione personale, nel contesto complessivo della sua esistenza e in base alla scala assiologica da lui adottata)



IL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITÀ DELL'INTERVENTO MEDICO ...

○ valuta:

- *a)* la disponibilità concreta o la plausibile reperibilità del mezzo;
- *b)* l'attuale possibilità tecnica di usarlo adeguatamente;
- *c)* le ragionevoli aspettative di "efficacia medica" reale;
- *d)* gli eventuali effetti collaterali, dannosi per il paziente;
- *e)* i prevedibili rischi per la salute/vita del paziente, eventualmente implicati nell'uso del mezzo;
- *f)* la possibilità attuale di ricorrere ad alternative terapeutiche di uguale o maggiore efficacia;
- *g)* la quantificazione delle risorse sanitarie (tecniche, economiche, ecc.) necessarie all'impiego del mezzo



LA VALUTAZIONE DELL'ORDINARIETÀ: II FASE

- riguarda:
 - aspetti prevalentemente *soggettivi* dell'intervento medico (più strettamente dipendenti dalla soggettività del paziente)
 - la loro valutazione spetta al paziente (o ad un suo legittimo rappresentante, in nome del paziente)
- *ordinarietà o straordinarietà* di un mezzo di sostegno vitale
 - valutazione *relativa* (da parte del paziente)
 - ciò che risulta ordinario (o straordinario) per una data persona, in una data situazione clinica, potrebbe non esserlo per la stessa persona in una situazione differente, oppure per altre persone nella stessa situazione



GIUDIZIO DI STRAORDINARIETÀ

- ordinarietà dei mezzi di sostegno vitale
 - dato il valore in gioco, cioè il bene primario della vita umana

un mezzo di sostegno vitale deve essere sempre considerato come *ordinario*, a meno che il suo uso *in situazione* non comporti per il paziente, secondo il suo stesso prudente giudizio, almeno un elemento significativo che ne connoti la straordinarietà



FATTORI/CRITERI DI STRAORDINARIETÀ

- "*impossibilità*" (fisica o morale), a causa di:
 - *a)* uno sforzo eccessivo per reperire e/o usare il mezzo;
 - *b)* lo sperimentare un dolore fisico ingente od insopportabile, che non può essere sufficientemente lenito;
 - *c)* costi economici, connessi all'uso del mezzo, che siano molto gravosi per il paziente o per i suoi congiunti;
 - *d)* lo sperimentare una tremenda paura o una forte ripugnanza in relazione all'impiego del mezzo
- altri fattori:
 - *e)* una probabilità ragionevolmente alta dell'occorrenza di gravi rischi per la vita o la salute del paziente, legati all'uso del mezzo, valutati da lui stesso in relazione alla gravità della sua condizione clinica attuale;
 - *f)* un basso tasso di "efficacia globale" del mezzo, in relazione ai benefici ragionevolmente attesi dal paziente, valutati secondo la scala assiologica da lui adottata;
 - *g)* la permanenza, conseguentemente all'uso del mezzo, di condizioni cliniche tali da impedire al paziente l'adempimento di doveri morali più gravi ed indifferibili



IL GIUDIZIO ETICO E LA DECISIONE OPERATIVA: III FASE

- Deriva dall'incrocio delle variabili oggettive e soggettive e permette di classificare i mezzi di conservazione della vita in:
 - mezzi proporzionati e ordinari
 - mezzi proporzionati e straordinari
 - mezzi sproporzionati e ordinari
 - mezzi sproporzionati e straordinari



IL GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA ETICA

- la *doverosità morale* dell'impiego di un qualunque mezzo di sostegno vitale può essere connotata in base a tre categorie morali:
 - *obbligatorietà*
 - *facoltatività*
 - *Illiceità*

Qualora l'impiego di un certo mezzo di conservazione della vita, valutato come proporzionato, risulti anche ordinario per il paziente, il ricorso a tale mezzo è da ritenersi obbligatorio per lui; qualora lo stesso mezzo risultasse invece straordinario per il paziente, il ricorso ad esso sarà per lui facoltativo



ANCHE SE ...

Possono darsi circostanze particolari in cui, al fine di poter adempiere doveri più gravi (di carità o di giustizia, verso Dio o verso il prossimo), anche l'uso di un mezzo proporzionato e straordinario potrebbe risultare *obbligatorio* per il paziente



INVECE ...

Un mezzo *sproporzionato* di conservazione della vita è illecito anche se risultasse *ordinario* per il paziente, a meno che non rappresenti per il paziente l'unica maniera per poter adempiere a doveri morali gravissimi. In questo caso l'intervento sproporzionato sarebbe un intervento che procura un certo beneficio, ma in un grado non sufficiente a sopravanzare gli effetti collaterali nocivi ad esso connessi (sarebbe sempre illecito un mezzo sproporzionato non in grado di procurare alcun beneficio o addirittura nocivo)

